

STATUTO

BORGIO FELICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BOVINO FG VIA MARTIRI DI
MARZABOTTO 1

Numero REA: FG - 286173

Codice fiscale: 03929240715

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-11-2013 - Statuto completo	2
--	---

----- Allegato "A" al n. 18640 di Racc. -----

----- STATUTO -----

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita con sede nel comune di Bovino (FG) la società cooperativa sociale denominata **"BORGIO FELICE Società Cooperativa Sociale"**.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, filiali, agenzie e rappresentanze anche altrove, ovvero di modificare l'indirizzo (via e numero civico) nell'ambito del comune sopra indicato. Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in un comune diverso da quello sopra indicato.

La Cooperativa sarà disciplinata dalle norme contenute in codesto atto, dai patti espressi nei regolamenti previsti dalla legge, dalle norme previste dal Titolo VI del Libro quinto del codice civile, dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 ed in quanto compatibili, dalle norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata.

L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa alle Associazioni di categoria, l'adesione a Consorzi di lavoro le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente statuto e, ove ne ricorrano i presupposti di legge, nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità prevalente e nell'Albo Regionale previsto dalle vigenti leggi per le cooperative sociali. Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, nell'operare secondo i principi della mutualità e senza fini di speculazione privata, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, secondo quanto previsto dall'attuazione dell'art. 1, comma primo lettera a) della legge n.381/91 in materia di cooperazione sociale, attraverso lo scopo plurimo

di: -----
- Attivare o gestire servizi socio-sanitari ed educa-
tivi. -----

In via prioritaria le aree di attività della Coopera-
tiva sono: infanzia, adolescenza e giovani, anziani,
famiglie, disabili, nuove povertà ed emarginazione so-
ciale e conseguente formazione culturale contro le
nuove povertà della società odierna. -----

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Coopera-
tiva Sociale si avvarrà prevalente dell'opera dei soci.
Essa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci con-
tinuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al
miglioramento delle loro condizioni economiche, socia-
li, professionali, tramite l'esercizio in forma asso-
ciata dell'impresa. -----

La Cooperativa nel perseguire gli scopi sociali, si
impegna, a garantire le migliori condizioni ed oppor-
tunità lavorative dei propri Soci e, nello svolgimento
delle attività, ad avvalersi prevalentemente delle
prestazioni lavorative degli stessi. -----

Tuttavia la Cooperativa potrà utilizzare anche l'opera
di Soci Volontari e di terzi (non Soci) - quali, ad e-
sempio, i volontari in servizio civile volontario na-
zionale e anche lavoratori nella veste di dipendenti o
collaboratori. -----

Essa, però, potrà avvalersi anche di personale rego-
larmente assunto alle proprie dipendenze oppure di
collaborazione prestata da terzi. -----

Art. 4 (Oggetto) -----

In conformità agli interessi e requisiti dei propri
soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale
della cooperativa è volta a gestire, stabilmente o
temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: --

1. servizi rivolti all'infanzia, all'adolescenza e ai
giovani con particolare riguardo all'attivazione o al-
la gestione di micronidi, asili nido e scuole per
l'infanzia, così come la gestione di scuole di ogni
ordine e grado; -----

2. prestazioni educative dell'infanzia e dell'adoles-
cenza, ovvero servizi pre e post scolastici (come il
servizio di sostegno compiti, servizi di babysitting
anche a domicilio) e varie attività integrative; -----

3. interventi nei contesti scolastici per prevenire e
contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e
ogni forma di violenza intra e fra i minori; centri di
ascolto e counseling come relazione di aiuto e di o-
rientamento scolastico, progetti educativi e riabili-
tativi rivolti a bambini portatori di handicap, ma
anche indagini sociali sui servizi e gli interventi e-
ducativi; -----

4. ogni genere di servizio e di attività ricreativa, di animazione o culturale per minori e adolescenti, commissionate direttamente da privati e/o da Enti pubblici, anche finalizzate alla riscoperta e alla diffusione di antiche tradizioni popolari al fine di tramandarle alle generazioni future; -----
5. interventi educativo-formativi ed animativi per famiglie; promozione alla genitorialità ed alla famiglia attraverso il sostegno pratico e psicologico alle diverse tipologie familiari che caratterizzano la realtà odierna; -----
6. attività di sensibilizzazione e di promozione nell'ambito infantile e giovanile, della cultura della solidarietà, della non violenza, della giustizia e della mondialità in un'ottica di rispetto delle differenze e della tolleranza, al fine di favorire l'integrazione sociale ed educare ad accogliere e valorizzare le diversità culturali, le diverse condizioni di vita (disabilità e handicap), così come aumentare la consapevolezza e la disponibilità all'attenzione e all'accettazione delle persone in stato di bisogno; --
7. attività di segretariato sociale, compresa la distribuzione domiciliare di pasti a fasce deboli di popolazioni con particolare riferimento agli anziani, per i quali sarà promossa anche un'assistenza polivalente domiciliare; -----
8. programmare e gestire forme di animazione socio-culturale-educativa territoriale, a favore di anziani, compresa l'animazione in strutture quali circoli o case di riposo e servizi simili, adatte a prevenire il disagio e l'esclusione sociale; ovvero organizzare soggiorni-vacanza quale occasione di integrazione sociale; -----
9. gestione di corsi di formazione culturale, sociale e professionale, inerenti o connessi ai servizi socio-sanitari ed educativi, anche con il contributo di fondi stanziati dalla Comunità Europea; -----
10. la gestione di centri diurni; case famiglia; centri di aggregazione e ricreativi; attività e servizi per minori a rischio; gestione di comunità terapeutiche e la programmazione di forme terapeutiche alternative (socioterapia, arteterapia, psicomotricità, pet-therapy ed altre); gestione di centri di ascolto e di orientamento con o senza valenza terapeutica; gestione di comunità-alloggio; gestione di case albergo e di soggiorno per anziani autosufficienti e non; attività di turismo sociale; gestione di colonie estive;
11. azioni preventive del disagio sociale, gestione di presidi di accoglienza, centri di ascolto, di orientamento e di tutela alla salute o più in generale di as-

sistenza, così come i centri di prima accoglienza. ----
La Cooperativa Sociale potrà svolgere tutti i servizi
direttamente connessi o inerenti alle attività costi-
tuenti l'oggetto sociale. -----

La Cooperativa agisce sia in proprio sia in collabora-
zione con Enti privati e pubblici, mediante convenzio-
ni, concessioni, affidamenti ed ogni altra forma di
rapporto. -----

Le attività sociali saranno svolte nei confronti di
Enti Pubblici, comprese le aziende A.S.L., Enti Loca-
li, Università ed altri Organismi con o senza persona-
lità giuridica e di soggetti privati in genere. -----

La Cooperativa Sociale potrà anche stipulare accordi
contratti, convenzioni ed altre forme di collegamento
con soggetti di natura pubblica e privata, che facili-
tano l'esercizio delle attività sociali. -----

Potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o
per il potenziamento o per la ristrutturazione azien-
dale e l'adozione di procedure di programmazione plu-
riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamen-
to aziendale, ai sensi della Legge n. 59/92 ed even-
tuali norme modificative ed integrative, si avvarrà di
tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge oltre
che ricevere proventi provenienti da chicchessia a ti-
tolo di liberalità nonché ottenere contributi per
l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchia-
ture, arredamento e qualsiasi altro bene materiale ed
immateriale. -----

Essa potrà accedere a tutte le leggi agevolative del
settore, già emanate o di futura emanazione. -----

**Art. 5 (Regole per lo svolgimento della attività mu-
tualistica)** -----

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mu-
tualistici, gli amministratori devono rispettare il
principio di parità di trattamento nei confronti dei
soci. In funzione della quantità e qualità dei rappor-
ti mutualistici, la parità di trattamento deve essere
rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. ----

Possono essere redatti regolamenti che determinino i
criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'at-
tività mutualistica tra cooperativa e soci. -----

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori,
devono essere approvati dall'assemblea con le maggio-
ranze previste per le assemblee aventi ad oggetto mo-
dificazioni dell'atto costitutivo. -----

TITOLO III - SOCI -----

Art. 6 - I Soci - Il numero dei soci è illimitato. I
soci sono distinti nelle seguenti categorie: -----

- a) soci cooperatori; -----
- b) soci volontari. -----

Possono essere soci cooperatori cittadini italiani di ambo i sessi che siano in età lavorativa, che con la propria attività ed impegno possano contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. -----

In deroga a quanto precede possono essere ammessi a soci elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale. Possono essere soci anche Enti e persone giuridiche. -----

In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitino in proprio imprese che per dimensioni, tipologie e dislocazioni sul territorio, sono identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa. ---

Possono acquisire la qualifica di soci volontari le persone fisiche che prestino gratuitamente la loro attività in favore della cooperativa. -----

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci. Il loro numero non può superare un terzo del numero complessivo dei soci. Ad essi si applica quanto espressamente previsto dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381. -----

Art. 7 (Domanda di ammissione) -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere: -----

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, se trattasi di persona fisica; -----
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute; -----
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge; -----
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti di cui al successivo art.43, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta nell'Art.39 del presente statuto. -----

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; -----
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda; -----
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. -- La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci. -----
L'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. ---
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. -----
L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----

Art. 8 (Obblighi dei soci) -----

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati: -----

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo: -----

- del capitale sottoscritto; -----

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; -----

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo; -----

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. -----

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati. -----

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. -----

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa. -----

Art. 9 (Diritti dei soci) -----

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. -----

Art. 10 (Perdita della qualità di socio) -----

La qualità di socio si perde: -----

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di

morte, se il socio è persona fisica; -----
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o
liquidazione se il socio è diverso da persona fisica. -

Art. 11 (Recesso del socio) -----

Oltre che nei casi previsti dalla legge sulle società
cooperative e dalle norme sulla società a responsabi-
lità limitata in quanto compatibili, può recedere il
socio cooperatore: -----

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
 - b) che non si trovi più in grado di partecipare al
raggiungimento degli scopi sociali; -----
 - c) qualora ricorra una delle cause di esclusione; -----
 - d) qualora la cooperativa si trasformi in altro tipo
di società o in altro ente; -----
 - e) in caso di trasferimento della residenza del socio
in una regione diversa da quella in cui la cooperativa
svolge la propria attività. -----
- Il recesso non può essere parziale. -----

Art. 12 (Esclusione) -----

L'esclusione può essere deliberata dall'organo ammini-
strativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei
confronti del socio: -----

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiun-
gimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto
i requisiti richiesti per l'ammissione; -----
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbliga-
zioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai re-
golamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico,
nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi so-
ciali; -----
- c) che in qualunque modo danneggi moralmente o mate-
rialmente la cooperativa, oppure fomenti dissidi o di-
sordini fra i soci; -----
- d) che, senza giustificati motivi, non adempia pun-
tualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo
verso la cooperativa; -----
- e) che non osservi il presente statuto, i regolamenti
sociali, le deliberazioni adottate dagli organi socia-
li, salva la facoltà dell'organo amministrativo di ac-
cordare al socio un termine non superiore a sessanta
(60) giorni per adeguarsi; -----
- f) che, previa intimazione da parte dell'organo ammi-
nistrativo con termine di almeno dieci (10) giorni,
non adempia al versamento del valore delle quote sot-
toscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società
a qualsiasi titolo; -----
- g) che svolga o tenti di svolgere attività in concor-
renza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizza-
zione dell'organo amministrativo. -----

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel li-

bro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo. -----

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio. -----

Art. 13 (Morte del socio) -----

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto. -----

Art. 14 (Liquidazione della quota) -----

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.22, comma 1, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. -----

Il pagamento è effettuato entro centoottanta (180) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali. -----

Art. 15 (Termini di decadenza) -----

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale. -----

Art. 16 (Trasferimento delle quote dei soci cooperatori) -----

Le quote dei soci cooperatori sono intrasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte. -----

Art. 17 (Acquisto di quote proprie) -----

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e

delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. -----

TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE --

Art. 18 (Elementi costitutivi) -----

Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge; -----
- b) dalla riserva legale; -----
- c) dall'eventuale sovrapprezzo; -----
- d) dalla riserva straordinaria; -----
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge. -----

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea, non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società. -----

Art. 19 (Prevalenza della mutualità) -----

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto: -----

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----
- b) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori, è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;; -----
- c) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----

Art. 20 (Bilancio di esercizio) -----

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. -----

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centoottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo ammini-

strativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. -----

Art. 21 (Utili) -----

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: --

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento); -----
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge; -----
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n.59; -----
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente; -----
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari; -----
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie. -----

Art. 22 (Ristorni) -----

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio delibera, quando lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, sulla destinazione del ristorno ai soci, che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme: -----

- erogazione diretta; -----
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio. -----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento. -----

TITOLO VI -----

DECISIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI -----

Art. 23 (Modalità di assunzione delle decisioni) -----

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare. -----

L'assemblea dei soci: -----

- a) approva il bilancio e destina gli utili; -----
- b) procede alla nomina dell'organo amministrativo; ----
- c) procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; -----
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci; -----
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; -----
- f) approva i regolamenti interni; -----
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo;
- h) delibera di compiere operazioni che comportano una

sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----
i) delibera sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di svolgimento della liquidazione; -----
l) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea sottopongono alla sua approvazione. -----

Le decisioni dei soci sono assunte con le maggioranze prescritte dalla legge e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci. -----

Art. 24 (Convocazione) -----

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. -----

A cura dell'organo amministrativo, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere: -----

inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnato a mano o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, e controfirmato per ricevuta. -----

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza. -----

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci effettivi se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. -

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: -----

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di

verbalizzazione; -----
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. -

Art. 25 (Quorum deliberativi) -----

Per le modificazioni dell'atto costitutivo, per la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, per la deliberazione di sciogliere anticipatamente la società e per la nomina dei liquidatori, l'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci aventi diritto di voto. -----

Tutte le altre deliberazioni sono prese, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti di tutti i soci aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, aventi diritto di voto, qualunque sia il numero degli intervenuti. -----

Art. 25-bis (Consultazione scritta) -----

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue. -----

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. -----

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società. -----

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci. -----

Art. 26 (Votazioni) -----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. -----

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto. -----

Art. 27 (Voto) -----

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. -----

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 (uno) voti, come appresso specificato: -----

sino a euro ... di quota: un voto -----

da euro ... a euro ... di quota: due voti -----

da euro ... a euro ... di quota: tre voti -----

da euro ... a euro ... di quota: quattro voti -----

oltre euro ... di quota: cinque voti. -----

Art. 28 (Rappresentanza nell'assemblea) -----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, salvo quanto appresso. -----

La delega deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa. -----

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. --

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa ancorché non soci. -----

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. -----

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea) -----

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio. -----

Art. 30 (Amministrazione) -----

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. -----

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. -----

L'organo amministrativo resta in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, è rieleggibile, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. -----

La cessazione dell'organo amministrativo per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo è stato ricostituito. -----

Art. 31 (Compiti degli amministratori) -----

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dei soci dalla legge e dal presente statuto. -----

Art. 32 (Consiglio di amministrazione) -----

Il consiglio nomina tra i suoi membri il presidente ed il vice presidente. -----

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori. -----

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. -----

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti. -----

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. -----

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi membri,

oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi membri, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. -----

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nominato, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. -----

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. -----

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. -----

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. -----

Art. 33 (Integrazione del Consiglio) -----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile. -----

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere all'assemblea dei soci per la sostituzione dei mancanti. -----

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso all'assemblea dei soci deve essere fatto d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a far ricorso all'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione. -----

Art. 34 (Compensi agli amministratori) -----

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti all'amministratore unico, agli amministratori, agli amministratori delegati e ai membri del comitato esecutivo, se nominati. -----

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, un'indennità per la cessazione del rapporto che potrà essere garantita anche mediante la stipula di idonea polizza assicurativa. -----

Art. 35 (Rappresentanza) -----

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. -----

In caso di assenza o di impedimento del presidente,

tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente. -----

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati se nominati. -----

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare istitori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti ed hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. -----

CONTROLLO

Art. 36 (Controllo dei soci)

I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge. -----

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. -----

Art. 37 (Collegio sindacale)

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea. -----

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci. -----

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. -----

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. -----

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. -----

TITOLO VII - CONTROVERSIE

Art. 38 (Clausola compromissoria)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci saranno devolute al giudizio di un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società, su istanza della parte più diligente.

2. La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolan-

te, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti. -----

3. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. -----

4. Il collegio arbitrale giudicherà inappellabilmente entro trenta (30) giorni dalla nomina, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, pronunciando secondo equità ed in ogni caso uniformandosi allo spirito dei presenti patti. -----

5. Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico e le modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. -

Art. 39 (Esecuzione della decisione) -----

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venire meno della sua leale collaborazione all'attività sociale. -

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

Art. 40 (Scioglimento) -----

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. -----

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori; -----
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; -----
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa; ---
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo. -----

Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale) -----

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) del c.c.. -----

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI -----

Art. 42 (Regolamenti) -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'as-

semblea dei soci con le maggioranze previste per le
modifiche statutarie. -----

Art. 43 (Rinvio) -----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono
le vigenti norme di legge sulle società cooperative a
mutualità prevalente. -----

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del
codice civile contenente la "disciplina delle società
cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applica-
no, in quanto compatibili, le norme delle società a
responsabilità limitata, come sopra evidenziato. -----

F.to ALTOMARE CIARAMELLA -----

F.to TERESA VISCONTI -----

F.to FIORENZA MAGLIETTA -----

F.to GIOVANNA D'ADEMO -----

F.to MARIA ROSARIA DELLA VISTA -----

F.to FILOMENA PERSICHELLA -----

F.to ALESSIA MAROTTA -----

F.to CARMEN IADICICCO -----

----- F.to ALBA MAZZEO Notaio -----

Copia su supporto informatico conforme
all'originale del documento su supporto
cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 comma 3, 4 e
5 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si
trasmette in termini utili di registrazione ad
uso del Registro delle Imprese.

Imposta di bollo esente ai sensi del decreto
legislativo n. 460/97.